## REPUBBLICA ITALIANA



# **DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XLV BARI, 15 GENNAIO 2014 N. 5



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

# Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

## Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

## Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche:
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

### PARTE SECONDA

### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2357

Cont. 1289/13/FR - TAR Puglia Lecce - Sig. S.S. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 1284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2382

Cont. 1172/12/GA - Tribunale di Bari (RG 4558/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2383

Cont. 1171/12/GA - Tribunale di Bari (RG 4557/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2384

Cont. 1292/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7512/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2385

Cont. 1291/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7513/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2386

Cont. 1290/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7510/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2387

Cont. 1289/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7511/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2388

Cont. 1024/10/GA - Tribunale di Bari (RG 10023/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1299

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2389

Cont. 1394/11/GA - Tribunale di Bari (RG 10073/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1302

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2390

Cont. 1393/11/GA - Tribunale di Bari (RG 10074/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2391

Cont. 1392/11/GA - Tribunale di Bari (RG 10072/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1307

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2392

Cont. 566/11/GA - Tribunale di Bari (RG 3109/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1309

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2393

Cont. 565/11/GA - Tribunale di Bari (RG 3110/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1312

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2394

Cont. 563/11/GA - Tribunale di Bari (RG 3107/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1314

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2395

Cont. 1766/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17699/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1317

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2396

Cont. 1765/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17701/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2397

Cont. 1764/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17700/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1322

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2398

Cont. 1763/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17702/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1324

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2399

Cont. 256/13/GA - Tribunale di Bari (RG 5692/12)- Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1327

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2400

Cont. 257/13/GA - Tribunale di Bari (RG 5693/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2401

Cont. 534/12/GA - Tribunale di Bari (RG 2870/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Nicola Nicoletti (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2402

Cont. 517/10/AV - Tribunale di Bari (RG 4165/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Nicola Nicoletti (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1319

Pag. 1334

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2403

Cont. 2238/08/SC - Tribunale di Bari (RG 24768/08) - Competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e difensore di sé medesimo - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Pag. 1337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2404

Cont. 568/11/GA - Tribunale di Bari (RG 1910/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e difensore di sé medesimo - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2405

Cont. 485/07/B-FO - Tribunale di Bari (RG 6334/07) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore in l° grado) - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Pag. 1342

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2406

Cont. 487/07/B-FO - Tribunale di Bari (RG 6335/07)-Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore in I° grado) - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Pag. 1345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2407

Cont. 1077/10/GA - Tribunale di Bari (RG 11382/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Adolfo Morante (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 1347

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2414

Cont. 1326/10/AV - Avv. Vito Montanaro c/ Regione Puglia - Sent. n. 3335/2013 Trib. Bari Sez. Lavoro - Competenze a favore dell'avv. Vito Montanaro (ex legale interno Regione) e dell'avv. Gianfranco Tarantino (legale di controparte) a seguito precetto - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 1350

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2423

Cont. 1405/13/FR - TAR Puglia Bari - S.N. & Figlio s.r.l. - F. S.p.a. - G.P. & Figli s.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2424

Cont. 1291/13/FR - Tribunale di Trani - Sezione di Molfetta - Sig.ri T.G. e T.G. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2425

Cont. 944/13/FR - TAR Puglia - Motivi Aggiunti - Sig.ra V.A. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 1353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2426

Cont. 227/13/FR - TAR Puglia Bari - Motivi Aggiunti - S.N. & Figlio s.r.l. - F. S.p.a. - G.P. & Figli s.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 1354

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013. n. 2427

Contt. nn. 470-471-472-473-474-475-476/13/-DL - Tribunale Bari - Reclamo avverso ordinanze di rigetto dell'opposizione agli Atti di Precetto degli Eredi Prof. Giuseppe Panza. Ratifica nomina legale esterno, Avv. Vincenzo Latorre.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2457

Contt. 470-471-472-473-474-475-476/13/-DL. Tribunale Bari - Opposizioni avverso atti precetto eredi prof. Panza. Ratifica nomina legale esterno, Avv. Vincenzo Latorre.

Pag. 1356

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2458

Cont. 303/13/TO. Tribunale Civile di Roma - Regione Puglia c / F. S.p.a.. Atto di citazione. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Bruno Taverniti. Legale esterno.

Pag. 1357

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013. n. 2459

Cont. 1854/11/TO - C.d.S. Apulia Solar Capital c/Regione Puglia. Impugnazione sentenza Tar Lecce n. 382/2013. Resistenza e proposizione appello incidentale. Ratifica nomina legale esterno avv. Pier Luigi Portaluri.

Pag.1359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2460

Cont. 1554/13/FR-CA. Commissione Provinciale Tributaria. Regione Puglia c/ Comune di Gravina in Puglia. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luigi Quercia. Pag. 1360

### PARTE SECONDA

## Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2357

Cont. 1289/13/FR - TAR Puglia Lecce - Sig. S.S. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Sarcinella Stefano, dinnanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte della nota del comandante la P.M. del Comune di Gallipoli, prot. n. 36716 del 12.09.2013.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO\_108-0017376 del 6.11.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. Sarcinella Stefano dinnanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2382

Cont. 1172/12/GA - Tribunale di Bari (RG 4558/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze matu-

rate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed

ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. Giuseppe Cipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO 024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 41.814,06.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **41.814,06**;
- *Interessi legali*: € **6.994,23** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: €
   1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 50.077,09, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
   per l'attività svolta: € 48.808,29 (di cui € 41.814,06 per Sorte Capitale ed € 6.994,23 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 50.077,09, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 41.814,06 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 50.077,09 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 41.814,06 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_6.994,23 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 50.077,09, (di cui € 48.808,29 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- 2. di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 50.077,09 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012:
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente

alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;

- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2383

Cont. 1171/12/GA - Tribunale di Bari (RG 4557/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati

già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto

a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 45.115,17.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: **€ 45.115,17**;
- *Interessi legali*: € **6.861,67** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 53.245,64, così suddivisa:

a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani, per l'attività svolta: € **51.976,84** (di cui

- € 45.115,17 per Sorte Capitale ed € 6.861,67 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 53.245,64, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 45.115,17 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 53.245,64 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 45.115,17 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di € 6.861,67 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 53.245,64, (di cui € 51.976,84 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 53.245,64 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia

- alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:
- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2384

Cont. 1292/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7512/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO 024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 24.520,54.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **24.520,54**;
- *Interessi legali*: € **3.763,01** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: €
   1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 29.552,35, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
   per l'attività svolta: € 28.283,55 (di cui € 24.520,54 per Sorte Capitale ed € 3.763,01 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 29.552,35, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 24.520,54 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 29.552,35 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 24.520,54 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_3.763,01 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 29.552,35, (di cui € 28.283,55 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 29.552,35 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come

indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2385

Cont. 1291/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7513/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 7.767,51.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **7.767,51**;
- Interessi legali: € 716,00 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: €
  1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.
- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 9.752,31, così suddivisa:
- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
   per l'attività svolta: € 8.483,51 (di cui € 7.767,51 per Sorte Capitale ed € 716,00 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 9.752,31, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 7.767,51 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 9.752,31 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 7.767,51 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_716,00 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 9.752,31, (di cui € 8.483,51 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 9.752,31 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

- zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:
- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2386

Cont. 1290/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7510/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 36.312,21.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **36.312,21**;
- *Interessi legali*: € **5.183,88** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.
- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 42.764,89, così suddivisa:
  - a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
     per l'attività svolta: € 41.496,09 (di cui € 36.312,21 per Sorte Capitale ed € 5.183,88 per Interessi legali);
  - b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): €
     1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 42.764,89, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 36.312,21 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 42.764,89 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 36.312,21 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_5.183,88 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 42.764,89, (di cui € 41.496,09 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 42.764,89 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2387

Cont. 1289/11/GA - Tribunale di Bari (RG 7511/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 10.007,44.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **10.007,44**;
- Interessi legali: € 1.836,07 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 13.112,31, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani, per l'attività svolta: € 11.843,51 (di cui € 10.007,44 per Sorte Capitale ed € 1.836,07 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 13.112,31, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 10.007,44 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di €13.112,31 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sortecapitale, pari ad €10.007,44 mediantevariazionedelbilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_1.836,07 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 13.112,31, (di cui € 11.843,35 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 13.112,31 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

- zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:
- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2388

Cont. 1024/10/GA - Tribunale di Bari (RG 10023/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 15.730,98.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **15.730,98**;
- Interessi legali: € 2.912,37 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: €
 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 19.912,15, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani, per l'attività svolta: € 18.643,35 (di cui € 15.730,98 per Sorte Capitale ed € 2.912,37 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 19.912,15, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 15.730,98 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 19.912,15 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 15.730,98 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_2.912,37 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 19.912,15, (di cui € 18.643,35 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 19.912,15 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2389

Cont. 1394/11/GA - Tribunale di Bari (RG 10073/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P..

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 36.312,21.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **36.312,21**;
- *Interessi legali*: € **5.267,32** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: €
 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 42.848,33, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
  per l'attività svolta: € 41.579,53 (di cui € 36.312,21 per Sorte Capitale ed € 5.267,32 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 42.848,33, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 36.312,21 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 42.848,33 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 36.312,21 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_5.267,32 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 42.848,33, (di cui € 41.579,53 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 42.848,33 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2390

Cont. 1393/11/GA - Tribunale di Bari (RG 10074/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 34.111,47.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: **€ 34.111,47**;
- *Interessi legali*: € **4.948,09** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 40.328,36, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani, per l'attività svolta: € 39.059,56 (di cui € 34.111,47 per Sorte Capitale ed € 4.948,09 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 40.328,36, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 34.111,47 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 40.328,36 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 34.111,47 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_4.948,09 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 40.328,36, (di cui € 39.059,56 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 40.328,36 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2391

Cont. 1392/11/GA - Tribunale di Bari (RG 10072/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 15.295,81.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **15.295,81**;
- *Interessi legali*: € **2.643,76** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: €

1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 19.208,37, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani, per l'attività svolta: €
- **17.939,57** (di cui € **15.295,81** per Sorte Capitale ed € **2.643,76** per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 19.208,37, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 15.295,81 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 19.208,37 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 15.295,81 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_2.643,76 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 19.208,37, (di cui € 17.939,57 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 19.208,37 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

- zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:
- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2392

Cont. 566/11/GA - Tribunale di Bari (RG 3109/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale ècostituitaperlaRegionel'avv. LucreziaGaetano. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO 024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 21.992,72.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **21.992,72**;
- *Interessi legali*: € **4.084,28** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 27.345,80, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani, per l'attività svolta: € 26.077,00 (di cui € 21.992,72 per Sorte Capitale ed € 4.084,28 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 27.345,80, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 21.992,72 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 27.345,80 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 21.992,72 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_4.084,28 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 27.345,80, (di cui € 26.077,00 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- 2. di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 27.345,80 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. LucreziaGaetano per quanto di competenza nonché all'avv. Ettore Sbarra per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2393

Cont. 565/11/GA - Tribunale di Bari (RG 3110/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale ècostituitaperlaRegionel'avv. LucreziaGaetano. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 13.796,45.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **13.796,45**;
- *Interessi legali*: € **2.559,77** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (1° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 17.625,02, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
  per l'attività svolta: € 16.356,22 (di cui € 13.796,45 per Sorte Capitale ed € 2.559,77 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 17.625,02, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 13.796,45 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 17.625,02 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 13.796,45 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_2.559,77 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 17.625,02, (di cui € 16.356,22 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed €1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 17.625,02 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed

- autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. LucreziaGaetano per quanto di competenza nonché all'avv. Ettore Sbarra per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2394

Cont. 563/11/GA - Tribunale di Bari (RG 3107/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale ècostituitaperlaRegionel'avv. LucreziaGaetano. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO 024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 12.819,32.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **12.819,32**;
- Interessi legali: € 1.828,84 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 15.916,96, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
  per l'attività svolta: € 14.648,16 (di cui € 12.819,32 per Sorte Capitale ed € 1.828,84 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 15.916,96, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 14.648,16 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di €15.916,96 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sortecapitale, pari ad €12.819,32 mediantevariazionedelbilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_1.828,84 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 15.916,96, (di cui € 14.648,16 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 15.916,96 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. LucreziaGaetano per quanto di competenza nonché all'avv. Ettore Sbarra per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2395

Cont. 1766/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17699/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale ècostituitaperlaRegionel'avv. LucreziaGaetano. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 15.976,19.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **15.976,19**;
- *Interessi legali*: € 3.751,33 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (1° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 20.996,32, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
   per l'attività svolta: € 19.727,52 (di cui € 15.976,19 per Sorte Capitale ed € 3.751,33 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 20.996,32, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 15.976,19 (Sorte Capitale).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di €20.996,32 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sortecapitale, pari ad €15.976,19 mediantevariazionedelbilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_3.751,33 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 20.996,32, (di cui € 19.727,52 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 20.996,32 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. LucreziaGaetano per quanto di competenza nonché all'avv. Ettore Sbarra per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2396

Cont. 1765/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17701/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale ècostituitaperlaRegionel'avv. LucreziaGaetano. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati.
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 88.291,56.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **88.291,56**;
- Interessi legali: € 18.369,76 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad €107.930,12, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
   per l'attività svolta: € 106.661,32 (di cui € 88.291,56 per Sorte Capitale ed € 18.369,76 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €107.930,12, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di €88.291,56 (Sorte Capitale).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di €107.930,12 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sortecapitale, pari ad €88.291,56 mediantevariazionedelbilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_18.369,76 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 107.930,12, (di cui € 106.661,32 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 107.930,12 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. LucreziaGaetano per quanto di competenza nonché all'avv. Ettore Sbarra per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2397

Cont. 1764/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17700/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale ècostituitaperlaRegionel'avv. LucreziaGaetano. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 14.316,69.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **14.316,69**;
- *Interessi legali*: € **3.361,66** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (1° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 18.947,15, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
  per l'attività svolta: € 17.678,35 (di cui € 14.316,69 per Sorte Capitale ed € 3.361,66 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 18.947,15, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 14.316,69 (Sorte Capitale).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 18.947,15 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 14.316,69 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_3.361,66 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 18.947,15, (di cui € 17.678,35 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- 1. di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 18.947,15 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. LucreziaGaetano per quanto di competenza nonché all'avv. Ettore Sbarra per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2398

Cont. 1763/10/GA - Tribunale di Bari (RG 17702/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.

... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale è costituita per la Regione l'avv. LucreziaGaetano. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocatocostituitoperlaRegione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 10.947,49.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **10.947,49**;
- Interessi legali: € 2.570,62 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 14.786,91, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
   per l'attività svolta: € 13.518,11 (di cui € 10.947,49 per Sorte Capitale ed € 2.570,62 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 14.786,91, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 10.947,49 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 14.786,91 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 10.947,49 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_2.570,62 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 14.786,91, (di cui € 13.518,11 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. GiuseppeCipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 14.786,91 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. LucreziaGaetano per quanto di competenza nonché all'avv. Ettore Sbarra per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2399

Cont. 256/13/GA - Tribunale di Bari (RG 5692/12)- Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn.

3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1° comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra indicati.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera citata, si legge che "l'intesa con le controparti (.....) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale laRegionenonècostituita. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'Amministrazione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 25.407.96.

In esecuzione di quanto disposto dalle D.G.R. cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **25.407,96**;
- Interessi legali: € 4.263,12 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 30.939,88, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
  per l'attività svolta: € 29.671,08 (di cui € 25.407,96 per Sorte Capitale ed € 4.263,12 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 30.939,88 con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 25.407,96 (Sorte Capitale).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 30.939,88 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 25.407,96 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_4.263,12 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap.
  1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 30.939,88, (di cui € 29.671,08 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della D.G.R. n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. GiuseppeCipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- 2. di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 30.939,88 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente ritrascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come

- indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'Amministrazione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- di autorizzare l'avvocato interno assegnatario del fascicolo Lucrezia Gaetano ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. Ettore Sbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso, avv. Lucrezia Gaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale.
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2400

Cont. 257/13/GA - Tribunale di Bari (RG 5693/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1° comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra indicati.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera citata, si legge che "l'intesa con le controparti (.....) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. GiuseppeCipriani, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto, nel quale laRegionenonècostituita. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeCipriani della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'Amministrazione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 25.328,40.

In esecuzione di quanto disposto dalle D.G.R. cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **25.328,40**;
- *Interessi legali*: € **4.249,77** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (1° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: €
   1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 30.846,97, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani,
   per l'attività svolta: € 29.578,17 (di cui € 25.328,40 per Sorte Capitale ed € 4.249,77 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 30.846,97 con la connessa variazione del ancio 2013 limitatamente alla somma di € 25.328,40 (Sorte Capitale).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 30.846,97 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 25.328,40 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_4.249,77 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 30.846,97, (di cui € 29.578,17 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della D.G.R. n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.

4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Cipriani, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 30.846,97 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente ritrascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria",

in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'Amministrazione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- di autorizzare l'avvocato interno assegnatario del fascicolo Lucrezia Gaetano ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso, avv. Lucrezia Gaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale.
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2401

Cont. 534/12/GA - Tribunale di Bari (RG 2870/12) - Competenze professionali in favore dell'avv. Nicola Nicoletti (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. NicolaNicoletti, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. Nicola Nicoletti della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Nicola Nicoletti, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 50.915,30.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Nicola Nicoletti e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **50.915,30**;
- *Interessi legali*: € **2.178,61** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 54.362,71, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Nicola Nicoletti, per l'attività svolta: € 53.093,91 (di cui € 50.915,30 per Sorte Capitale ed € 2.178,61 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 54.362,71, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 50.915,30 (Sorte Capitale).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 54.362,71 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 50.915,30 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_2.178,61 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 54.362,71, (di cui € 53.093,91 in favore dell'avv. Nicola Nicoletti ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- 1. di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. NicolaNicoletti, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 54.362,71 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquida-

zione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2402

Cont. 517/10/AV - Tribunale di Bari (RG 4165/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Nicola Nicoletti (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. NicolaNicoletti, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. Nicola Nicoletti della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P..

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Nicola Nicoletti, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 8.786,04.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Nicola Nicoletti e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **8.786,04**;
- *Interessi legali*: € **1.289,19** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari:

€ 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 11.344,03, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Nicola Nicoletti, per l'attività svolta: € 10.075,23 (di cui € 8.786,04 per Sorte Capitale ed € 1.289,19 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 11.344,03, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 8.786,04 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 11.344,03 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 8.786,04 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_1.289,19 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap.
  1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 11.344,03, (di cui € 10.075,23 in favore dell'avv. Nicola Nicoletti ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. NicolaNicoletti, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 11.344,03 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed

autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo Maria Rosaria Avagliano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2403

Cont. 2238/08/SC - Tribunale di Bari (RG 24768/08) - Competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e difensore di sé medesimo - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come

contributo spese legali per ciascuna controversia. ... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. VitoGuglielmi, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari (Opposizioneadecretoingiuntivo) indicato in oggetto per il quale bisogna dunque procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/1875/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. VitoGuglielmi della sorte capitale e degli interessi legali maturati;
- alla liquidazione in favore del medesimo avv. Vito Guglielmi (difensore di sé stesso), del contributo spese perilgiudiziopendenteinI°grado da corrispondersi previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P., nonché delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;
- ad autorizzare, conseguentemente, il difensore dell'Ente ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, previo rilascio da parte dell'avv. Vito Guglielmi della quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Vito Guglielmi, dipendente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 20.908,20.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. VitoGuglielmi (difensore di sé medesimo) per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **20.908,20**;
- Interessi legali: € 2.992,83 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

- Contributo (predeterminato) sulle spese per il giudizio di I° grado (Opposizione a d.i.) pendente dinanzi al Tribunale di Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80;
- Spese legali liquidate in decreto ingiuntivo: €
   1.712,88

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 26.882,71, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Vito Guglielmi, per l'attività svolta come legale interno: € 23.901,03 (di cui € 20.908,20 per Sorte Capitale ed € 2.992,83 per Interessi legali);
- b) competenze dovute al medesimo avv. Vito Guglielmi (legale di controparte difensore di sé stesso in I° grado), soggette a fatturazione: € 2.981,68.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 26.882,71, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 20.908,20 (Sorte Capitale), e ad autorizzare l'abbandono del giudizio di opposizioneal-decreto ingiuntivo, previo rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 26.882,71 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 20.908,20 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_2.992,83 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 2.981,68 soggetta a fatturazione (dovuta al medesimo avv. Vito Guglielmi quale legale di controparte difensore di sé stesso), di cui € 1.712,88 liquidate in decreto ingiuntivo ed € 1.268,80 quale contributo (predeterminato)

- sulle spese del giudizio di I° grado (Opposizione a d.i.) pendente dinanzi al Tribunale di Bari, viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 26.882,71, così come sopra ripartita, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze (Sorte Capitale + Interessi) spettanti al citato dipendente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

 di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. VitoGuglielmi, dipendente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo delle somme così come ripartite nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;

- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 26.882,71 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", e che il difensore di controparte dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
- 6. di autorizzare, conseguentemente, il difensore della Regione, avv. Ettore Sbarra, ad abbandonare il giudizio di opposizionealdecretoingiuntivo a seguito del rilascio da parte dell'avv. Vito Guglielmi di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto;
- 7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso Maria Scattaglia, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale.
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2404

Cont. 568/11/GA - Tribunale di Bari (RG 1910/11) - Competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e difensore di sé medesimo - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. VitoGuglielmi, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO 024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. VitoGuglielmi della sorte capitale e degli interessi legali maturati,
- alla liquidazione in favore del medesimo avv. Vito Guglielmi (difensore di sé stesso) del contributo spese per il giudizio pendenteinI°grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti avverranno successivamente alla notifica all'avvocatocostituitoperlaRegione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Vito Guglielmi, dipendente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 24.263,29.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. VitoGuglielmi (difensore di sé medesimo) per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **24.263,29**;
- *Interessi legali*: € 1.203,85 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 26.735,94, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Vito Guglielmi, per l'attività svolta come legale interno: € 25.467,14 (di cui € 24.263,29 per Sorte Capitale ed € 1.203,85 per Interessi legali);
- b) competenze dovute al medesimo avv. Vito Guglielmi (legale di controparte difensore di sé medesimo in I° grado), soggette a fatturazione: € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 26.735,94, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 24.263,29 (Sorte Capitale).

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 26.735,94 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 24.263,29 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_1.203,85 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta al medesimo avv. Vito Guglielmi quale legale di controparte - difensore di sé stesso) soggetta a fattura-

- zione, viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 26.735,94, così come sopra ripartita, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze (Sorte Capitale + Interessi) spettanti al citato dipendente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. VitoGuglielmi, dipendente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in suo favore delle somme così come ripartite nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 26.735,94 da finanziarsi

come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012:
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", e che il difensore di controparte dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
- 6. di stabilire che i pagamenti sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2405

Cont. 485/07/B-FO - Tribunale di Bari (RG 6334/07) - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore in I° grado) - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta dell'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. Giuseppe Colapietro, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari (Opposizione a decreto ingiuntivo) indicato in oggetto per il quale bisogna dunque procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/1875/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeColapietro della sorte capitale e degli interessi legali maturati;
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale, del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado da corrispondersi previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P., nonché delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;
- ad autorizzare, conseguentemente, il difensore dell'Ente ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, previo rilascio da parte dell'avv. Giuseppe Colapietro della quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e cor-

risposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Colapietro, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 7.492,16.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **7.492,16**;
- Interessi legali: € 1.043,39 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese per il giudizio di I° grado (Opposizione a d.i.) pendente dinanzi al Tribunale di Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80;
- Spese legali liquidate in decreto ingiuntivo: € 485,32.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 10.289,67, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Colapietro, per l'attività svolta: € 8.535,55, (di cui € 7.492,16 per Sorte Capitale ed € 1.043,39 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.754,12.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 10.289,67, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 7.492,16 (Sorte Capitale), e ad autorizzare l'abbandono del giudizio di opposizionealdecreto ingiuntivo, previo rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.J.

 Al finanziamento della spesa complessiva di € 10.289,67 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 7.492,16 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.

- L'ulteriore somma di €\_1.043,39 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.754,12 dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte in I° grado, di cui € 485,32 liquidate in decreto ingiuntivo ed € 1.268,80 quale contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio di I° grado (Opposizione a d.i.) pendente dinanzi al Tribunale di Bari, viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 10.289,67, (di cui € 8.535,55 in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro ed € 1.754,12 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale; A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1. di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Colapietro, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 10.289,67 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", e che il difensore di controparte dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
- 6. di autorizzare, conseguentemente, il difensore della Regione, avv. Ettore Sbarra, ad abbandonare il giudizio di opposizionealdecretoingiuntivo a seguito del rilascio da parte dell'avv. Giuseppe Colapietro di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto;

- 7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso Isabella Fornelli, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale.
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2406

Cont. 487/07/B-FO - Tribunale di Bari (RG 6335/07)- Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore in I° grado) - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta del-l'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. Giuseppe Colapietro, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari (Opposizione a decreto ingiuntivo) indicato in oggetto per il quale bisogna dunque procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO\_024/1875/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. GiuseppeColapietro della sorte capitale e degli interessi legali maturati;
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale, del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado da corrispondersi previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P., nonché delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;
- ad autorizzare, conseguentemente, il difensore dell'Ente ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, previo rilascio da parte dell'avv. Giuseppe Colapietro della quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Colapietro, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 34.651,24.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **34.651,24**;
- *Interessi legali*: € **4.825,66** (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese per il giudizio di I° grado (Opposizione a d.i.) pendente dinanzi al Tribunale di Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80;
- Spese legali liquidate in decreto ingiuntivo: € 884,63.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 41.630,33, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Colapietro, per l'attività svolta: € 39.476,90, (di cui € 34.651,24 per Sorte Capitale ed € 4.825,66 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 2.153,43.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 41.630,33, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di € 34.651,24 (Sorte Capitale), e ad autorizzare l'abbandono del giudizio di opposizioneal-decreto ingiuntivo, previo rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 41.630,33 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 34.651,24 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_4.825,66 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap.
  1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 2.153,43 dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte in I° grado, di cui € 884,63 liquidate in decreto ingiuntivo ed € 1.268,80 quale contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio di I° grado (Opposizione a d.i.) pendente dinanzi al Tribunale di Bari, viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 41.630,33, (di cui € 39.476,90 in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro ed € 2.153,43 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni tutte riportate nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente ritrascritte,

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Colapietro, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- 2. di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 41.630,33 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed

- autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", e che il difensore di controparte dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:
- 6. di autorizzare, conseguentemente, il difensore della Regione, avv. Ettore Sbarra, ad abbandonare il giudizio di opposizionealdecretoingiuntivo a seguito del rilascio da parte dell'avv. Giuseppe Colapietro di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto;
- 7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso Isabella Fornelli, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale.
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2407

Cont. 1077/10/GA - Tribunale di Bari (RG 11382/10) - Competenze professionali in favore dell'avv. Adolfo Morante (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Francesco Pannarale (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta

Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, con lettera prot. AOO\_024/18752 del 14/11/2013, in atti, ha inviato i prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi con udienze fissate sino al 31 dicembre 2013, riservandosi di inviare analoga nota per le controversie pendenti con l'avv. Sindaco.

Nella lettera da ultimo citata, si legge che "l'intesa con le controparti (...) è che la Regione provveda con determina alla liquidazione degli importi per sorte capitale ed interessi, oltre ad € 1.000,00 come contributo spese legali per ciascuna controversia.... entro la fine del mese di dicembre".

Con successiva nota prot. AOO\_024/19102 del 20.11.2013, in atti, l'avv. Sbarra, su richiesta dell'Avvocatura, ha trasmesso nuovi prospetti delle controversie pendenti con gli avvocati Giuseppe

Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti e Vito Guglielmi, rettificati rispetto a quelli precedentemente inviati a seguito del controllo e della verifica eseguita dal legale officiato ed ha precisato che le controversie indicate concernono crediti non prescritti.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. AdolfoMorante, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari indicato in oggetto. Per detto contenzioso bisogna procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Sbarra con la nota prot. AOO 024/18752/2013 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. Adolfo Morante della sorte capitale e degli interessi legali maturati.
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv.
   Francesco Pannarale del contributo spese per il giudizio pendente in I° grado previa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.,

stabilendo che i pagamenti in favore di entrambi avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinuncia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Adolfo Morante, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 3.991,44.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Nicola Nicoletti e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- *Sorte Capitale*: € **3.991,44**;
- Interessi legali: € 334,44 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio (I° grado) pendente dinanzi al Trib. Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 5.594,68, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Adolfo Morante, per l'attività svolta: € 4.325,88 (di cui €3.991,44 per SorteCapitale ed €334,44 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte in I° grado): € 1.268,80.

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 5.594,68, con la connessa variazione del bilancio 2013 limitatamente alla somma di €3.991,44 (Sorte Capitale).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di €5.594,68 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 3.991,44 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.
- L'ulteriore somma di €\_334,44 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € 1.268,80 (dovuta all'avv. Francesco Pannarale quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.594,68, (di cui € 4.325,88 in favore dell'avv. Adolfo Morante ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Francesco Pannarale), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.
- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. AdolfoMorante, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
- di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 5.594,68 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", in favore di controparte e del suo difensore, il quale dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia

alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura:

- 6. di stabilire che i pagamenti in favore dei beneficiari sopra indicati avverranno successivamente alla notifica all'avvocato costituito per la Regione della rinunzia di controparte agli atti e all'azione, che dovrà contenere l'impegno al deposito in giudizio di detta rinuncia successivamente alla percezione delle somme, con rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto con successivo atto dirigenziale, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
- 7. di autorizzare l'avvocato costituito per la Regione ad accettare la rinunzia agli atti e all'azione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. EttoreSbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo LucreziaGaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2414

Cont. 1326/10/AV - Avv. Vito Montanaro c/ Regione Puglia - Sent. n. 3335/2013 Trib. Bari Sez. Lavoro - Competenze a favore dell'avv. Vito Montanaro (ex legale interno Regione) e dell'avv. Gianfranco Tarantino (legale di controparte) a seguito precetto - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue: con determinazione dirigenziale n. 196 del 29/7/2002 si provvedeva a liquidare somme, in favore dell'avv. Vito Montanaro (Dirigente - attualmente in quiescenza - dell'ex Settore Legale G.R.) a titolo di compensi professionali per l'attività svolta, in favore della R.P., in costanza del rapporto di pubblico impiego.

Con ricorso depositato il 2/7/2010 l'avv. Montanaro chiedeva che il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la R.P. al pagamento delle somme a suo dire inopinatamente omesse nel predetto provvedimento e quindi non pagate - a titolo di Interessi Legali e Rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date della messa in mora (6/4/1988 e 19/12/1989).

Il Tribunale adito, con sent. n. 3335/2013, dando atto che è stata espletata CTU, ha condannato la Regione Puglia, al pagamento in favore del ricorrente:

- a) della somma di € 107.710,82 (credito complessivo fino al 30/9/2012, risultante dall'elaborato depositato dal CTU);
- b) dell'ulteriore rivalutazione ed interessi sulla somma di € 70.784,19 (credito a titolo di Interessi e rivalutazione maturato dal 6/4/88 e dal 19/12/89 al 27/9/2002) dal 30/9/2012 fino al soddisfo,

nonché al pagamento delle spese processuali (€ 7.500,00 oltre IVA e CAP) quest'ultime quantificate in complessivi € 9.360,00.

La Regione ha proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra, per la riforma della sent.n.3335/13 notificata,informa esecutiva, in data 30/4/2013.

L'avv. prof. Gianfranco Tarantino, difensore di controparte, ha notificato atto di precetto in data 22/10/2013 con il quale ha intimato la R.P. il pagamento delle somme derivanti dalla sentenza, quantificando, altresì:

- 1) gli interessi legali dal 30/9/2012 al 30/9/2013 in € 1.783,76
- 2) la rivalutazione monetaria dal 30/9/2012 al 30/9/2013 in € 566,27;
- 3) le competenze del precetto in € 317,20.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 119.738,05, così suddivisa:

Avv. Vito Montanaro (ex legale interno, attualmente in quiescenza)

- A) € 110.060,85, (di cui € 72.114,75 a titolo di Interessi ed € 37.946,10 per Rivalutazione) maturati sino al 30/9/2013, calcolata nel modo che segue.
  - € 70.784,19 (di cui € 49.388,85 per Interessi ed € 21.395,34 per rivalutazione) maturati sino al 27/9/2002;
  - € 22.725,90 per Interessi maturati dal 28/9/02 al 30/9/2013;
  - € 16.550,76 per Rivalutazione monetaria maturati dal 28/9/02 al 30/9/2013.

Avv. Prof. Gianfranco Tarantino (legale di controparte)

B) € 9.677,20, (di cui € 9.360,00 per spese di lite liquidate in sentenza ed € 317,20 quali competenze per atto di precetto).

Considerato che si rende indispensabile dare esecuzione alla predetta sentenza notificata informae-secutiva, nonché al precettodipagamento, per non far subìre all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 119.738,05 (di cui € 110.060,85 in favore dell'avv. Vito Montanaro ed € 9.677,20 in favore dell'avv. prof. Gianfranco Tarantino), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- La spesa complessiva di € 119.738,05 viene finanziata con imputazione ai capitoli del bilancio in corso di seguito indicati:
  - € 72.114,75 (a titolo di Interessi maturati sino al 30/9/2013) sul Cap. 1315;
  - € 37.946,10 (a titolo di Rivalutazione monetaria maturata sino al 30/9/2013) sul Cap. 1316;
  - € 9.677,20 (di cui € 9.360,00 per spese di lite liquidate in sentenza ed € 317,20 a titolo di competenze per atto di precetto) in favore del prof. avv. Gianfranco Tarantino quale legale di controparte) sul Cap. 1317;

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 119.738,05, (di cui € 110.060,85 in favore dell'avv. Vito Montanaro ed € 9.677,20 in favore dell'avv. Gianfranco Tarantino), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- 2. di dare atto che le somme sopra ripartite vengono riconosciute come debito fuori bilancio e rimesse ai beneficiari (avv. Vito Montanaro ed avv. Gianfranco Tarantino) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma conespressariservadiripetizioneaseguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello;
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 119.738,05, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei

Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- 5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2423

Cont. 1405/13/FR - TAR Puglia Bari - S.N. & Figlio s.r.l. - F. S.p.a. - G.P. & Figli s.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Le imprese Simeone Nicola & Figlio s.r.l., Faver s.p.a., Giovanni Putignano & Figli s.r.l., dinnanzi al TAR Puglia Bari, con ricorso incidentale nel giudizio n. 1336/2012, hanno chiesto l'annullamento della determinazione dell'Amministratore Unico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. prot. n. 79565 del 18.7.2013 di aggiudicazione definitiva in favore del r.t.i. Intercantieri Vittadello dell'appalto relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione del ripristino funzionale del ramo idrico "Schema Molisano destro ramo settentrionale".

Il Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. AOO\_075-5154 del 14.11.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale non avendo

alcuna competenza in merito e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalle imprese Simeone Nicola & Figlio s.r.l., Faver s.p.a. e Giovanni Putignano & Figli s.r.l. dinnanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2424

Cont. 1291/13/FR - Tribunale di Trani - Sezione di Molfetta - Sig.ri T.G. e T.G. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

I Sig.ri Tattoli Giuseppe e Tattoli Girolamo, con atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Trani - Sezione di Molfetta -, hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dai loro fondi lambiti da un corso d'acqua che a causa della negligenza nella manutenzione tenuta dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., ha provocato danni ai loro terreni.

Il Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. AOO\_075-4944 del 5 novembre 2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dai Sig.ri
  Tattoli Giuseppe e Tattoli Girolamo dinnanzi al
  Tribunale di Trani Sezione di Molfetta per le
  motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2425

Cont. 944/13/FR - TAR Puglia - Motivi Aggiunti - Sig.ra V.A. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra Vigilante Angela con motivi aggiunti al ricorso incidentale dinnanzi al TAR Puglia - Bari - ha chiesto l'annullamento del provvedimento di rinnovo/proroga della C.D.M. n. 360/2004 rilasciato ex art. 34-duodecies D.L. 179/2012 e art. 1 - co. 547 - L.n. 228/2012, dal Comune di Vieste in data 8.02.2013; del provvedimento di Rinnovo n. 360/2004 della C.D.M. (n. 178/2000) rilasciato dall'Assessore al Demanio Marittimo della Regione Puglia alla Sig.ra Pasquina Trotta; della Licenza Suppletiva n.14 rilasciata dall'Uffici Demanio Marittimo del Comune di Vieste in data 14.04.2010;

del provvedimento di rinnovo/proroga della C.D.M. n. 360/2004 rilasciato ex art.1 - co. 18 - D.L. 194/2009 dal Comune di Vieste in data 5.01.2011.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO\_108-0018241 del 20.11.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale poiché esclusiva competenza del Comune di Vieste.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore:

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla Sig.ra Vigilante Angela dinnanzi al TAR Puglia per le motivazioni contenute in narrativa.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2426

Cont. 227/13/FR - TAR Puglia Bari - Motivi Aggiunti - S.N. & Figlio s.r.l. - F. S.p.a. - G.P. & Figli s.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Le imprese Simeone Nicola & Figlio s.r.l., Faver s.p.a., Giovanni Putignano & Figli s.r.l., dinnanzi al TAR Puglia Bari, con motivi integrativi dei motivi aggiunti hanno chiesto l'annullamento previa concessione di misure cautelari, della determinazione del RUP n. 9395 del 23.01.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 14.03.2013, con cui l'AOP ha stabilito di ritenere conclusa con esito favorevole la Conferenza di servizi tenutasi in data 21.05.2012 e 12.11.2012 per l'approvazione del progetto definitivo dell'a.t.i. odierna contro interessata, risultata aggiudicataria provvisoria all'esito della valutazione comparativa delle offerte; nonché della nota prot. n. 48106 del 29.10.2012 del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia di indizione della seduta della Conferenza di servizi del 12.11.2012.

Il Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. AOO\_075-5153 del 14.11.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale non avendo alcuna competenza in merito e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore:

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalle imprese Simeone Nicola & Figlio s.r.l., Faver s.p.a. e Giovanni Putignano & Figli s.r.l. dinnanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2427

Contt. nn. 470-471-472-473-474-475-476/13/-DL-Tribunale Bari - Reclamo avverso ordinanze di rigetto dell'opposizione agli Atti di Precetto degli Eredi Prof. Giuseppe Panza. Ratifica nomina legale esterno, Avv. Vincenzo Latorre.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dall'Avvocato incaricato, responsabile del Procedimento e titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sette distinti atti di precetto il Prof. Avv. Fabrizio Panza, nella qualità di erede del Prof. Avv. Giuseppe Panza, chiedeva il pagamento delle somme dovute in ragione dell'attività difensiva prestata dal *de cuis* in favore della Regione Puglia in altrettanti distinti giudizi, oggetto di rituale affidamento da parte della G.R.;

Attesa la necessità di proporre opposizione avverso detti atti, ritenuta la sussistenza di ragioni di credito regionali da opporre in compensazione, chiedendo, contestualmente, la sospensione della esecutività degli stessi, il Presidente della GR conferiva all'avv. Vincenzo Latorre del Foro di Bari n. 7 distinti mandati difensivi, al fine di far valere le ragioni creditorie innanzi richiamate;

Il Tribunale di Bari, con distinte ordinanze ha rigettato le citate opposizioni, rendendo in tal modo necessario proporre reclamo, affidato, in ragione dell'urgenza dettata dalla necessità di rispetto dei termini di rito, al medesimo difensore già officiato nei giudizi di opposizione, avv. Vincenzo Latorre;

Si dà atto che i n.7 mandati all' Avv. Vincenzo Latorre sono stati conferiti per un importo predefinito pari ad  $\leqslant$  11.875,00, oltre IVA ( $\leqslant$  2.717,00), CAP ( $\leqslant$  475,00) e spese vive non imponibili, il tutto come determinato nella convenzione sottoscritta tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere ai giudizi di che trattasi.

### Valore della Cause:

Cont.470/13/DL € 23.361,94 Cont.471/13/DL € 18.872,94 Cont.472/13/DL € 18.498,38 Cont.473/13/DL € 37.364,10 Cont.474/13/DL € 17.925,52 Cont. 475/13/DL € 37.770,92 Cont 476/13/DL € 9.574,72

## Settore di Spesa:

**AVVOCATURA** 

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 16.348,00 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 11.875,00 (imponibile), € 2.717,00 (IVA al 22%), € 475,00 (CAP 4%) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 1.281,00 per spese vive iniziali non imponibili.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.011,76, di cui € 903,76 per IVA e € 158,00 per CAP, calcolati sull'imponibile di € 3.950,00.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato, responsabile del Procedimento e titolare di Alta Professionalità, e del Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre reclamo innanzi al Tribunale

- di Bari avverso le ordinanze in epigrafe indicate a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre del foro di Bari:
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul RURP

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2457

Contt. 470-471-472-473-474-475-476/13/-DL. Tribunale Bari - Opposizioni avverso atti precetto eredi prof. Panza. Ratifica nomina legale esterno, Avv. Vincenzo Latorre.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, Responsabile del Procedimento e titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sette distinti atti di precetto il prof. Avv. Fabrizio Panza, nella qualità di erede del Prof. Avv. Giuseppe Panza, ha chiesto il pagamento delle somme dovute in ragione dell'attività difensiva prestata dal *de cuis* in favore della Regione Puglia in altrettanti distinti giudizi, oggetto di rituale affidamento da parte della GR.

Attesa la necessità di proporre opposizione avverso detti atti, ritenuta la sussistenza di ragioni di credito regionali da opporre in compensazione, chiedendo, contestualmente, la sospensione della esecutività degli stessi, il Presidente della GR ha conferito all'avv. Vincenzo Latorre del foro di Bari distinti mandati difensivi, al fine di far valere le ragioni creditorie innanzi richiamate.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere ai giudizi di che trattasi.

### Valore della Cause:

Cont.470/13/DL € 23.361,94 Cont.471/13/DL € 18.872,94 Cont.472/13/DL € 18.498,38 Cont.473/13/DL € 37.364,10 Cont.474/13/DL € 17.925,52 Cont.475/13/DL € 37.770,92 Cont 476/13/DL € 9.574,72

## Settore di Spesa:

**AVVOCATURA** 

Si dà atto che i n.7 distinti mandati all' Avv. Vincenzo Latorre sono stati conferiti per un importo complessivo predefinito pari ad  $\in$  24.937,50, oltre IVA ( $\in$  5.705,70) e CAP ( $\in$  997,50), il tutto come determinato nelle relative convenzioni tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritte in data 28/3/2013.

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 31.640,70 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 24.937,50 (imponibile), € 5.705,70 (IVA al 22%), € 997,50 (CAP 4%) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 9.465,24, di cui € 1.760,84 per IVA e € 298,40 per CAP, calcolati sull'imponibile di € 7.460,00.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dell'Avvocato incaricato, Responsabile del Procedimento e titolare di Alta Professionalità, e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Bari avverso gli atti di precetto in epigrafe indicati a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2458

Cont. 303/13/TO. Tribunale Civile di Roma - Regione Puglia c / F. S.p.a.. Atto di citazione. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Bruno Taverniti. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la Finworld S.p.a. ha proposto opposizione all'escussione della garanzia conseguente alla revoca delle agevolazioni disposta verso la Soems S.p.a. con atto dirigenziale della Regione Puglia n.1826 del 4.11.2011 e la conseguente intimazione firmata dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della R.P., a restituire la somma di Euro 1.060.730,00 che la Finworld, grazie alla stipula di una polizza fideiussoria, aveva anticipato alla Soems S.p.a.

Ritenuto opportuno e necessario costituirsi nel giudizio e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, in data 21.05.2013 ha conferito l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Bruno Taverniti.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 19.111,95 comprensivo di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Bruno Taverniti e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Valore della Controversia: Euro 1.060.730,00. Settore di spesa: Servizio Competitività.

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 19.111,95, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- Euro 19.111,95 Iva e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'Avvocato Bruno Taverniti;
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 7.215,15 IVA e CAP inclusi.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportata.
- Di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma a mezzo dell'Avv. Bruno Taverniti, legale esterno.
- Di fare obbliogo all'Avvocato Coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2459

Cont. 1854/11/TO - C.d.S. Apulia Solar Capital c/Regione Puglia. Impugnazione sentenza Tar Lecce n. 382/2013. Resistenza e proposizione appello incidentale. Ratifica nomina legale esterno avv. Pier Luigi Portaluri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.382/2013, il Tar Lecce nel respingere il ricorso proposto dalla Società Apulia Solar Capital contro la Regione Puglia al fine di ottenere il risarcimento del danno da ritardo concernente la chiusura del procedimento di autorizzazione unica relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Sternatia (LE), ha comunque ritenuto sussistente un ritardo nella conclusione del procedimento.

Con ricorso notificato in data 29/5/2013 al difensore della Regione Puglia, avv. Pier Luigi Portaluri, la società ha proposto gravame avverso la sentenza del Tar Lecce n.382/2013.

Ritenuto di doversi costituire dinanzi al Consiglio di Stato, proponendo, altresì, appello incidentale, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 19/7/2013, ha conferito lo incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia per continuità defensionale ex art.3, protocollo d'intesa D.G.R. n.698/11 all'avv. Pier Luigi Portaluri, nato a Maglie il 27/10/1961.

Si dà atto che il mandato all'avv. Pier Luigi Portaluri, per resistere al giudizio e per proporre appello incidentale è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 41.904,72, IVA e CAP inclusi e con il contributo unificato (€ 975,00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e di proporre appello incidentale. (Valore della causa: € 4.858.996,70; Settore di spesa: Energia).

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 42.879,72, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 41.904,72 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 975,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari al 30% pari ad € 13.546,42 IVA e CAP inclusi. Il predetto acconto è comprensivo del contributo unificato. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

 di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio promosso dalla società Apulia Solar Capital dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar Lecce n.382/2013 e di proporre appello incidentale a mezzo dell'avv. Pier Luigi Portaluri;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2460

Cont. 1554/13/FR-CA. Commissione Provinciale Tributaria. Regione Puglia c/ Comune di Gravina in Puglia. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luigi Quercia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con nota prot. n. 13536 del 20/11/2013 il Servizio Riforma Fondiaria ha comunicato all'Avvocatura regionale di aver ricevuto dal Comune di Gravina in Puglia n. 3 avvisi di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e contestuale irrogazione delle sanzioni per gli anni 2008 (n. 2 rispettivamente di € 1.590,00 n. 1454 del 14/10/2013 ed € 13.291,00 n. 1453 del 14/10/2013) e per l'anno 2007 di € 992,00 provv. N. 453 del 14/10/2013 relativamente ad alcuni beni immobili di proprietà della Regione Puglia - Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria ex ERSAP.

Con la medesima nota si è richiesto di proporre opposizione ai suindicati avvisi di accertamento.

Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di proporre opposizione agli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Gravina in Puglia, vista l'urgenza, con propri provvedimenti del 2/12/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della 1.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luigi Quercia del Foro di Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 1.575,00, oltre IVA e CAP e spese (€ 260,00), il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre opposizione.

(Valore della controversia: € 15.874,00; Settore di Spesa: Servizio Finanze).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.258,36, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 1.998,36 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 260,00 per spese contributo unificato e diritti.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 900,00, oltre IVA e CAP. Il predetto acconto è comprensivo del contributo unificato.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura:

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione agli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Gravina in Puglia innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Bari a mezzo dell'avv. Luigi Quercia;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era